

## **Intercettazioni, mai più bavagli all'informazione**

*di Vladimiro Zagrebelsky*

Il ministro Nordio ha con fragore lanciato nel dibattito politico il tema di una riduzione delle intercettazioni disposte dal giudice (non dal pubblico ministero, che chiede ma non decide). Tra le tante dichiarazioni e talora approssimate battute, gli attacchi del ministro alla coppia intercettazioni/pubblici ministeri, progressivamente sembrano concentrarsi sulla lotta agli “abusi”. Così da un lato ottiene l'accordo di molti o di tutti - chi non condivide la necessità di combattere di abusi? - ma dall'altro resta nel vago. Quali abusi? Gli abusi nell'applicare la legge disponendo le intercettazioni o gli abusi che derivano dalla violazione della legge, come sarebbero certe pubblicazioni delle conversazioni intercettate? O il ministro, come pare da alcune delle sue esternazioni, intende riferirsi ad abusi che deriverebbero proprio dalle leggi, che dovrebbero quindi essere riformate restringendo il campo di possibile uso delle intercettazioni? A tal proposito occorrerebbe chiarezza in sede governativa e parlamentare.

La formula recentemente adottata che richiama i reati di mafia e quelli “satellitari” è estremamente vaga: non si capisce se ci si riferisce alla natura satellitare in astratto, che richiederebbe un elenco di reati che per la loro natura para-mafiosa giustificerebbero l'uso delle intercettazioni, oppure ad un legame in concreto, nella singola indagine penale per reati di mafia. Comunque, fuori dalle indagini su fatti di mafia, pare si voglia escludere l'uso delle varie forme di intercettazione di conversazioni e di immagini, quando si tratta dei reati variamente riconducibili all'idea della corruzione: gravissimi anche quando non hanno a che fare con la mafia. Così alla fine viene intesa la posizione del ministro, da chi la applaude come da chi se ne scandalizza. Sorprendono tra l'altro le dichiarazioni di un ministro, che ha da poco partecipato alla approvazione del decreto legge che introduce un nuovo reato e che per gli organizzatori di un rave party, prevede la pena da tre a sei anni di reclusione: pena manifestamente sproporzionata, ma che si spiega perché, proprio per la sua entità, consente le intercettazioni. Quei raduni vengono organizzati tramite lo scambio di messaggi a catena su dove e quando ritrovarsi: senza intercettazioni non sarebbe possibile svolgere indagini. Intercettazioni dunque anche se non c'entra la mafia.

Se invece intende combattere le fughe di notizie, che avvengano prima che, con la comunicazione a indagati e parti offese, cada il segreto sugli atti del procedimento, il ministro dovrebbe considerare la difficoltà di identificare l'origine delle fughe. Molte persone necessariamente conoscono il contenuto delle conversazioni intercettate, persino prima del

magistrato che procede. Il ministro promuova l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, se vi sono prove di loro responsabilità. Sapendo però che ai giornalisti è garantita la protezione delle loro fonti.

Ma la lotta alla pubblicazione di stralci di conversazioni intercettate, che indebitamente offendano il diritto alla riservatezza delle persone (non solo quelle estranee al procedimento penale) riguarda anche i giornalisti. V'è infatti chi passa notizie ai giornalisti, ma sono costoro che decidono cosa e come pubblicare. E i giornalisti non hanno solo il dovere di rispettare la sfera privata delle persone. Essi, quando si tratta di persone note o che esercitano funzioni pubbliche, devono informare il pubblico su tutto ciò che non si esaurisce nell'ambito del loro ruolo o della loro vita pubblica. In questo senso è il codice deontologico dei giornalisti ed anche l'orientamento della giurisprudenza dei giudici nazionali italiani e della Corte europea dei diritti umani. Così, qualunque sia il segreto imposto dalla legge, rimane la libertà - o meglio il dovere - della stampa di informare su tutto ciò che ha rilievo per il dibattito pubblico. Senza quel tipo di informazione, non avrebbero senso la democrazia e le elezioni politiche che ne sono il presupposto. Si usa da tempo sostenere che non sarebbe pubblicabile ciò che non ha rilievo penale. Forse si intende riferirsi alle prove utili alle indagini penali. Ma il ruolo della stampa libera si svolge e trova limiti su un piano diverso, che è quello della rilevanza per la formazione consapevole degli orientamenti della pubblica opinione, attraverso una informazione completa. In particolare, il giornalismo di investigazione necessariamente e opportunamente forza i limiti dei segreti; così facendo svolge la funzione essenziale di controllo democratico dei poteri pubblici e privati che condizionano la società.

Dietro il rifiuto delle intercettazioni disposte dal giudice nelle indagini penali e la denuncia di abusi nella pubblicazione del loro risultato c'è anche l'insofferenza per la pubblicizzazione di circostanze che si vorrebbero segrete e che invece divengono note. A questo orientamento occorre resistere. Con la precisazione però che l'interesse per il dibattito pubblico non coincide con ciò che vuole solo soddisfare la curiosità del pubblico. Sui limiti del primo rispetto alla seconda dovrebbero con rigore vegliare gli organi della professione giornalistica, poiché tanto più difendibile è la libertà di informare, quanto più attento è il rispetto dei suoi limiti e della sua finalità.